ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
Email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 347 **Campobasso, 17.09.2021.**
Circolare n. 23/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

REGIONE MOLISE – CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE

Si informano tutti gli iscritti che il Direttore Generale per la Salute, con Atto n. 89 del 31.08.2021, ha avviato la terza convocazione dei candidati vincitori del Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'oggetto.
Le sedi disponibili sono le seguenti:
Colle D'Anchise, Molise, Provvidenti, Termoli n. 10, Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno , Belmonte del Sannio , Castelpizzuto, Castelverrino, Pizzone, Sant'Angelo del Pesco Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise e Venafro.
Copia della delibera di Giunta Regionale si allega al presente documento.

NOTIZIE ENPAF

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA ENPAF PER CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO 0,15% EX ART. 17 D.P.R. 371/98

Si rammenta ai Colleghi che intendano ottenere la liquidazione del contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98n devono trovarsi in regola con i pagamenti dovuti all'ENPAF.
Copia della nota pervenuta dall'ENPAF si allega al presente documento.

AGGIORNAMENTO TABELE STUPEFACENTI

Si avvisa che sulla G.U. del 21 agosto è stato pubblicato il DM 6 agosto 2021, in vigore dal 5 settembre p.v. con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

FONDO ASSISTENZIALE COVID-: *REMIND* SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE E AUTOCERTIFICAZIONI

Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 20 del 08.07.2021, che si rimette in allegato, per ricordare che la Federazione ha istituito un Fondo di un importo complessivo di euro 2.000.000,00, finalizzato a iniziative assistenziali in favore dei farmacisti colpiti a vario titolo dagli effetti della pandemia da COVID-19.
Gli interessati potranno presentare domanda corredandola di certificazione/dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 per la documentazione indicata nelle schede delle tre Sezioni:

CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19;
CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19;
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ.

Si fa presente che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il 30 settembre p.v.

LEGGE 116/2021 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI

Si rende noto che sulla G.U. del 13 agosto è stata pubblicata la legge 4 agosto 2021 n. 116 recante *Disposizioni in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici*.
Il provvedimento intende disciplinare la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in diversi luoghi e situazioni, in collaborazione con la rete dell'emergenza del 118 e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché introducendo specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

CHIARIMENTI SU TEST VALIDI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19

Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che i test validi per ottenere la Certificazione verde Covid-19 sono:
TEST- MOLECOLARE
TEST ANTIGENICO RAPIDO

Per i Test molecolari salivari la validità dei test per il rilascio della Certificazione verde decorrerà solo dopo l'approvazione del Senato e con la successiva pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

CHIARIMENTI ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 IN CHI HA CONTRATTO UN'INFEZIONE DA SARS-CoV-2 SUCCESSIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE DI UN VACCINO CON SCHEDULA VACCINALE A DUE DOSI

Si comunica che i pazienti che abbiano contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, entro il quattordicesimo giorno, devono completare la seconda dose di vaccino entro 180 giorni dalla documentata infezione; trascorso tale arco di tempo la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose.
Nel caso in cui l'infezione sia stata contratta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose.
Può essere, in ogni caso, somministrata anche una seconda dose.
Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

MINISTERO DELLA SALUTE - PRESCRIZIONI MEDICINALI CON RICETTA DEMATERIALIZZATA - CHIARIMENTI SULL'USO DELLA PEC PER INVIO IN FARMACIA DI RICETTE MEDICHE A BASE DI CANNABIS PER USO MEDICO DA PARTE DI MEDICI E PAZIENTI.

Si avvisano tutti gli iscritti che il Ministero della Salute, in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte alcuni Enti, ha fornito indicazioni in ordine all'invio in farmacia tramite PEC di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con i relativi link scaricabili si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Regione Molise

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa.
Cure all'estero. Indennizzi. Registro BLSD.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI
Funzionario Responsabile: Avv. Giovanna Iannarelli
Via Genova, 11 – CAMPOBASSO
Tel. 0874 314663 – 0865 447341
e-mail: iannarelli.giovanna@mail.regione.molise.it

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 09/9/2021 N° 335
DATA DI ARRIVO 08 SET. 2021

ASREM

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso

Ordine provinciale dei Farmacisti di Isernia

p.c. Direttore Generale per la Salute

Oggetto: DDGS n.89 del 31 agosto 2021 "*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR. n.184/2013). Provvedimenti*" – Notifica

Allegata alla presente, da valere quale notifica ad ogni effetto di legge, si trasmette copia della determinazione del Direttore Generale per la Salute con la quale si è provveduto ad aggiornare la graduatoria delle candidature idonee e l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nell'ambito del terzo interpello del Concorso in oggetto.

Cordiali saluti.

Direttore del Servizio
Dott.ssa Antonella Lavalle

(Documento informaticosottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, art. 24

Protocollo Partenza N. 143398/2021 del 06-09-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 89 DEL 31-08-2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE MOLISE (INDETTO CON DGR N. 184/2013). PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
Il Direttore
ANTONELLA LAVALLE

Campobasso, 31-08-2021

ALLEGATI	N. 0

- Pizzone (IS)

- Sant'Angelo del Pesco (IS)

- Sant'Elena Sannita (IS)

- Sessano del Molise (IS)

- Venafro n. 3 (IS)

- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre, al fine di procedere al terzo interpello dei candidati vincitori del Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise, indetto con il Bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2013, n. 184:

1) l'aggiornamento della graduatoria degli idonei (approvata con DGR n.430/2019), mediante l'esclusione, a cura del responsabile del procedimento e mediante la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute, delle candidature collocate al 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 29°, 33°, 39° e 40° posto della graduatoria medesima;

2) l'approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello come segue:

- Colle d'Anchise (CB)

- Molise (CB)

- Provvidenti (CB)

- Termoli n. 10 (CB)

- Acquaviva d'Isernia (IS)

- Bagnoli del Trigno (IS)

- Belmonte del Sannio (IS)

- Castelpizzuto (IS)

- Castelverrino (IS)

- Pizzone (IS)

- Sant'Angelo del Pesco (IS)

- Sant'Elena Sannita (IS)

- Sessano del Molise (IS)

- Venafro n. 3 (IS)

- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell'Albo Pretorio nonché nel sito internet della Regione Molise;

- di notificare il presente atto alla ASReM e agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

Ordine Farmacisti Campobasso PEC

Da:	Per conto di: regionemolise@cert.regione.molise.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato:	6 settembre 2021 11:42
A:	ASREM; ORDINE FARMACISTI PROV. CAMPOBASSO; ORDINE FARMACISTI PROV. ISERNIA
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE - 06/09/2021 - 0143398
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (542 KB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/09/2021 alle ore 11:42:23 (+0200) il messaggio
"REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE - 06/09/2021 - 0143398" è stato inviato da
"regionemolise@cert.regione.molise.it"
indirizzato a:
ordinefarmacisticb@pec.fofi.it ordinefarmacistiis@pec.fofi.it asrem@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2951.20210906114223.32348.967.1.67@pec.aruba.it

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

Roma, 13 settembre 2021

PRESIDENZA

ENPAF
0084780/2021 U
Del 13/09/2021 13:02

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

LORO SEDI

Trasmissione via e-mail

OGGETTO: regolarità contributiva Enpaf ai fini della corresponsione del contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98

Caro Presidente,

come è noto, le prestazioni di welfare integrato garantite dall'Ente tramite il Fondo sanitario Emapi sono connesse alla condizione di regolarità contributiva del richiedente. Analogamente a quanto previsto per le predette prestazioni, a partire dal corrente mese, anche la liquidazione del contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98 sarà subordinata alla condizione di regolarità contributiva dell'avente diritto.

A tal fine, preciso che la regolarità contributiva non sussiste nei seguenti casi:

a. iscritti che non avendo pagato il contributo dell'anno ricevono una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo;
b. iscritti che avendo subito un reintegro contributivo nel corso dell'anno ricevono una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo;
c. iscritti che, nei limiti della prescrizione quinquennale, si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché si sia in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora integralmente completata.

L'Ente, in ogni caso, trasmetterà apposita comunicazione agli iscritti non in regola con i versamenti per informarli dell'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo 0,15% fintanto che non venga definita la posizione presso l'Agenzia delle Entrate riscossione.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)

ORDINE DEI FARMACISTI CAMPOBASSO
DATA PROTOCOLLO 14/9/2021 N° 340
DATA DI ARRIVO 13/9/2021

Roma, 27.08.2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100008291/AG
Oggetto: Aggiornamento Tabelle Stupefacenti - DM 6 agosto 2021.

Circolare n. 13171
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Aggiornamento tabelle stupefacenti.

Riferimenti: MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 agosto 2021 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (GU n.200 del 21-8-2021)

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto u.s. è stato pubblicato il DM 6 agosto 2021, in vigore dal 5 settembre p.v., con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990.

In particolare, il decreto riguarda l'inserimento nella **tabella I** del testo unico delle seguenti sostanze:

2C-B-Fly (denominazione comune);
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetraidrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-il)etanamina (denominazione chimica);
3-CMC (denominazione comune);
1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica);
clofedrone, 3-clorometcatinone (altra denominazione);
4-AcO-DMT (denominazione comune);
3[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il acetato (denominazione chimica);
O-Acetilpsilocina (altra denominazione);
4-AcO-MET (denominazione comune);
3-«2-[etil(metil)amino]etil»-1H-indol-4-il acetato (denominazione chimica);
4-Cl-alfa-PVP (denominazione comune);

4-cloro-alfa-pirrolidinovalerofenone (denominazione chimica);
4-cloro-alfa-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
4-cloro-alpha-PVP (altra denominazione);
4-HO-DET (denominazione comune);
3[2-(dietilamino)etil]-1H-indol-4-olo (denominazione chimica);
CZ-74, etocina (altra denominazione);
4-HO-MET (denominazione comune);
3-«2-[etil(metil)amino]etil»-1H-indol-4-olo (denominazione chimica);
5-MeO-DALT (denominazione comune);
N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina (denominazione chimica);
α-FHiP (denominazione comune);
4-mitil-1-fenil-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one (denominazione chimica);
Alfa-PHiP (altra denominazione);
α-pirrolidinoisoesiofenone (altra denominazione);
α-pirrolidinoisoesafenone (altra denominazione);
α-PiHP (altra denominazione);
alfa-PiHP (altra denominazione);
Isopropilfenidato (denominazione comune);
propan-2-il fenil(piperidin-2-il)acetato (denominazione chimica);
JWH-210 (denominazione comune);
(4-etil-1-naftil)-(1-pentilindol-3-il)metanone (denominazione chimica);
Metallilescalina (denominazione comune);
2-«3,5-dimetossi-4-[(2-metilprop-2-en-1-il)ossi]fenil»etanamina (denominazione chimica);
MAL (altra denominazione).

Nella **tabella IV** del testo unico sugli stupefacenti sono inserite, secondo l'ordine alfabetico le seguenti sostanze:
Bromazolam (denominazione comune);
8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica);
Clonazolam (denominazione comune);
6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4H[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica);
Clonitrazolam (altra denominazione);
Flunitrazolam (denominazione comune);
6-(2-fluorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica).

Si rammenta che nella tabella I e nella tabella IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DOR/DMS Roma, 16/09/2021
Protocollo: 202100008903/A.G.
Oggetto: Fondo assistenziale COVID-19: *remind* scadenza termine presentazione domande e autocertificazioni.

Circolare n. 13203
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:
il 30 settembre p.v. scade il termine per l'invio agli Ordini territoriali delle domande di richiesta delle 3 categorie di contributi stanziati dalla Federazione.

Tutte le autocertificazioni allegate alle istanze presentate dagli iscritti sono da rendere ai sensi del DPR 445/2000.

Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 13082 del 24.6.2021, relativa alle tre diverse tipologie di contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19 (stanziamento complessivo del Fondo pari ad € 2.000.000,00), per rammentare l'avvicinarsi della scadenza del termine di presentazione delle istanze e per fornire i seguenti chiarimenti.

Difatti, il giorno ultimo di invio agli Ordini territoriali delle richieste da parte degli iscritti all'Albo è fissato al **30 settembre p.v.**.

Ciascun Ordine ha poi un mese di tempo per effettuare la verifica della regolarità e completezza della documentazione allegata alle domande e per trasmettere, quindi, le istanze controllate alla Federazione (termine 31 ottobre 2021).

In proposito, anche alla luce di alcuni quesiti posti alla scrivente, si evidenzia che, ai sensi della vigente normativa, tutte le domande devono essere corredate di

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 per la documentazione indicata nelle schede delle tre Sezioni:

- "CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19" si veda la Scheda 1;
- "CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19" si veda la Scheda 2;
- "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ" si veda la Scheda 3

Con riferimento alla misura assistenziale di sostegno alla genitorialità, si precisa che la dichiarazione di aver percepito il *Bonus Baby sitter* di cui al D.L. 18/2020 e al D.L. 44/2021 (da parte dell'INPS) o altro analogo istituto (da parte di altro soggetto) non costituisce causa ostativa, purché non si ricada nell'ipotesi di aver "*beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria*", come espressamente indicato nella citata Scheda 3.

*** *** ***

Tenuto conto dell'evidente rilevanza delle finalità assistenziali delle misure di sostegno ai farmacisti previste dal Comitato Centrale della Federazione e condivise dal Consiglio Nazionale, in un periodo emergenziale così difficile ed impegnativo per tutta la professione, si invitano i Presidenti a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti all'Albo, fornendo ogni utile supporto ai fini della presentazione delle domande e ricordando l'imminenza della scadenza del relativo termine.

Infine, per poter effettuare un puntuale riscontro delle richieste effettuate, si chiede a tutti gli Ordini di voler fornire un quadro riepilogativo aggiornato alla data del 15 settembre, indicando quelle già trasmesse alla scrivente Federazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
Email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 217
Circolare n. 20/2021

Campobasso, 08.07.2021.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO

PROROGA SCADENZA CORSI PER FARMACISTI VACCINATORI

La Federazione ci ha reso noto che l' Istituto Superiore della Sanità ha prorogato i termini di iscrizione e di fruizione del secondo corso " *Campagna vaccinale COVID-1: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza nelle vaccino anti SARSCoV-2/COVID-19 nelle farmacie*", precedentemente fissati al 25 giugno al 1° luglio 2021, al 26 luglio per l'iscrizione e al 29 luglio per la fruizione. Per ogni informazione attinente al corso e tecnica contattare: *formazione.fad@iss.it*.

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI

La Federazione constatato che la pandemia ha riportato danni notevoli anche ai farmacisti, ha ritenuto opportuno concedere delle risorse.
E' stato istituito un Fondo di un importo complessivo di euro 2.000.000,00 mirante a finanziare iniziative assistenziali in favore dei farmacisti colpiti a vario titolo dagli effetti della pandemia da COVID-19.

Il Fondo è articolato in tre sezioni e prevede che le risorse disponibili verranno assegnate tramite una graduatoria elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente .ISEE del richiedente, fermo restando l'utilizzo delle eventuali risorse proveniente dalle altre sezioni.
Le Sezioni sono così suddivise:

CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19

CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

Si fa presente che per ogni Sezione è necessario compilare una Scheda.
Le domande dovranno essere presentate alla Segreteria di questo Ordine entro e non oltre il 30 settembre p.v. l'esito della domanda sarà comunicato dalla Federazione entro e non oltre il 31 ottobre p.v.
Copia della circolare si allega al presente documento con le relative Schede da compilare.

COVID-19 MINISTERO DELLA SALUTE AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE NUOVE VARIANTI

Il Ministero della Salute tramite la Federazione ha fornito un aggiornamento della classificazione a livello globale delle nuove varianti SARS-COV-2.
Le varienti ddestano preoccupazione (Variants of concern VOC) sono VOI associate ad a uno o più dei seguenti cambiamenti con rilevanza globale per la salute pubblica:
-aumento della trasmissibilità o peggioramento nell'epidemiologia del COVID-19;
-aumento della virulenza o cambiamento nella presentazione clinica della malattia;
-diminuzione della efficacia delle misure sociali e di salute pubblica o delle diagnosi, dei vaccini e delle terapie disponibili.
La situazione aggiornata sulla diffusione delle varianti in Italia è consultabile online al bollettino "*Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia*" , redatto dall'istituto Superiore di Sanità (ISS) e consultabile al link http:/www.iss.it/cov19-cosa-fa-iss-varianti/.
Copia della circolare si allega al presente documento con i relativi Link da visionare.

COVID- 19- DCPM 17 GIUGNO 2021 – GREEN PASS

Si ha cura di comunicare che con il D.L. 22 Aprile 2021 n.52 c.d. *Riaperture* al fine di consentire gli spostamenti tra le Regioni, nonché la partecipazione ad eventi pubblici e sportivi , in data 14 giugno è stato approvato il Regolamento UE 2021/1953.

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100006369/AG
Oggetto: Fondo assistenziale COVID-19: iniziative in favore degli iscritti.
Circolare n. 13082

8.7
Sito sì
IFO SI

Roma, 24.6.2021

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:
stanziati dalla Federazione degli Ordini € 2.000.000,00
per iniziative a sostegno degli iscritti.

Alla luce delle conseguenze e dei disagi causati ai farmacisti dall'emergenza pandemica da Covid-19, il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini ha ritenuto necessario stanziare delle risorse a sostegno degli iscritti.

E' stato, pertanto, istituito un Fondo di importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, volto a finanziare iniziative assistenziali in favore di farmacisti colpiti a vario titolo dagli effetti della pandemia da Covid-19 e il Consiglio Nazionale ha condiviso tale scelta, deliberando di avviare la procedura di erogazione del suddetto Fondo secondo i criteri e le modalità che di seguito si illustrano.

Il Fondo è articolato in tre diverse Sezioni, finalizzate ad attribuire un sussidio per alcune specifiche situazioni di fragilità in cui possono essere incorsi i farmacisti. Pur essendo dotata ciascuna sezione di uno specifico stanziamento economico, è stato ipotizzato un sistema di compensazione con gli eventuali fondi residui delle altre sezioni.

L'erogazione dei contributi avverrà fino al completo utilizzo delle risorse disponibili, sulla base di una graduatoria di assegnazione elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente-ISEE del richiedente, ferma restando l'utilizzazione delle eventuali risorse provenienti dalle altre sezioni.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19

Si tratta del contributo previsto per i malati ricoverati in ospedale o casa di cura per patologia da Covid-19 a parziale ristoro per la malattia durante il periodo di degenza.

Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia alla Scheda 1.

CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19

E' un contributo a sostegno degli iscritti che hanno perso il lavoro a causa del Covid-19 e a sostegno degli iscritti dipendenti di aziende che a causa del Covid-19 hanno fatto ricorso alla cassa integrazione.

Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia alla Scheda 2.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Si tratta di un contributo ai farmacisti genitori con almeno un figlio di età inferiore a sei anni, che non abbiano beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria.

Per i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, si rinvia alla Scheda 3.

La domanda dovrà essere presentata dall'interessato all'Ordine territoriale presso il quale è iscritto entro la data del 30 settembre p.v. e, previa verifica della relativa regolarità e completezza, sarà trasmessa entro il 31 ottobre p.v. dall'Ordine stesso alla Federazione per la validazione finale e l'erogazione.

In considerazione dell'importanza di tali iniziative di sostegno, si chiede di voler assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti, fornendo ogni utile supporto ai fini della presentazione delle domande.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

ALLEGATO 1

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19

"CONTRIBUTO FARMACISTA RICOVERATO PER COVID-19"

1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

1.1 Farmacisti ricoverati in ospedale o casa di cura, per almeno 7 giorni continuativi, per aver contratto il Covid-19. Il contributo sarà erogato quale parziale ristoro per la malattia durante il periodo di degenza.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO

2.1 Il farmacista che ha contratto il Covid -19 deve essere stato ricoverato in ospedale o casa di cura.

2.2 Il contributo sarà erogato esclusivamente ai farmacisti iscritti all'albo che non abbiano beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria. Il requisito dell'iscrizione all'albo deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

3. STANZIAMENTO

3.1 La somma complessiva destinata a finanziare l'intervento è pari ad € 500.000,00, ai quali sarà possibile accedere sulla base delle domande presentate e fino all'esaurimento dello stanziamento previsto, fatta salva la compensazione con gli eventuali fondi residui delle altre Sezioni, secondo una graduatoria di assegnazione elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente-ISEE del richiedente, approvata da una specifica Commissione nominata dal Comitato Centrale della Federazione.

3.2 Eventuali fondi residui potranno essere utilizzati per finanziare le altre misure assistenziali previste.

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

4.1 L'importo del contributo è fissato in € 700,00 *una tantum* per un periodo di ricovero di almeno sette giorni continuativi.

4.2 Per ricoveri di durata inferiore a 7 giorni non è previsto alcun contributo.

5. DOCUMENTAZIONE

5.1 Per accedere al sussidio il farmacista dovrà presentare all'Ordine di iscrizione apposita istanza corredata dei seguenti documenti:

- certificazione medica attestante la patologia e il periodo di malattia con ricovero ospedaliero o in casa di cura;
- autocertificazione dichiarativa di non aver percepito da Enti e/o Organismi di categoria contributo di analoga natura;
- documento di identità;
- ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2019.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

ALLEGATO 2

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19

"CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19"

1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

1.1 Contributo a sostegno dei farmacisti iscritti che hanno perso espressamente il lavoro subordinato o parasubordinato a causa del Covid-19.

1.2 Contributo a sostegno degli iscritti dipendenti di aziende che a causa del Covid-19 hanno fatto ricorso alla cassa integrazione.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO

2.1 Essere un farmacista iscritto all'albo in stato di disoccupazione - nel periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2021 - per cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

2.2 Essere un farmacista iscritto all'albo dipendente di azienda che - durante il periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2021 - ha attivato la cassa integrazione.

2.3 Il contributo sarà erogato agli iscritti che non abbiano beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria.

2.4 Il requisito dell'iscrizione all'albo deve sussistere sia durante il periodo di disoccupazione o di CIG che al momento della presentazione della domanda.

3. STANZIAMENTO

3.1 La somma complessiva destinata a finanziare l'intervento è pari ad € 750.000,00; tale somma sarà distribuita sulla base delle domande presentate e fino all'esaurimento degli stanziamenti previsti, fatta salva la compensazione con gli eventuali fondi residui delle altre Sezioni, secondo una graduatoria di assegnazione elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente-ISEE del richiedente, approvata da una specifica Commissione nominata dal Comitato Centrale della Federazione.

3.2 Eventuali fondi residui potranno essere utilizzati per finanziare le altre misure assistenziali previste.

4. IMPORTO DEI CONTRIBUTI

4.1 L'importo del contributo per i **farmacisti che hanno perso il lavoro a causa del Covid-19** è fissato in € 500,00 per mese di disoccupazione ricompreso tra marzo 2020 e luglio 2021.

4.2 L'importo del contributo per i **farmacisti in CIG** è fissato in € 100,00 per mese di CIG ricompreso tra marzo 2020 e luglio 2021.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

5. DOCUMENTAZIONE

5.1 Per accedere ai suddetti sussidi il farmacista dovrà presentare all'Ordine di iscrizione apposita istanza corredata dei seguenti documenti.

5.2 Per il contributo ai **farmacisti che hanno perso il lavoro a causa del Covid-19**:

- autocertificazione dichiarativa della cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato nel periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2021 (con indicazione del periodo di disoccupazione);
- autocertificazione dichiarativa di non aver percepito da Enti e/o Organismi di categoria contributo di analoga natura;
- documento di identità;
- ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2019.

5.3 Per il contributo ai **farmacisti in CIG**:

- autocertificazione dichiarativa dell'accesso alla cassa integrazione da parte dell'azienda nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 (con indicazione del relativo periodo);
- autocertificazione dichiarativa di non aver percepito da Enti e/o Organismi di categoria contributo di analoga natura;
- documento di identità;
- ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2019.

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19

"SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"

1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

1.1 Contributo ai farmacisti iscritti all'albo genitori di almeno un figlio nato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il 31 luglio 2021.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO

2.1 Hanno diritto al bonus i farmacisti iscritti all'albo genitori con almeno un figlio che abbia compiuto al massimo i sei anni di età nel periodo marzo 2020-luglio 2021.

2.2 Il contributo è riconosciuto ad uno solo dei genitori se entrambi farmacisti iscritti all'albo.

2.3 Il contributo potrà essere erogato esclusivamente agli iscritti all'albo che non abbiano beneficiato di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria.

2.4 Il requisito dell'iscrizione all'albo deve sussistere a decorrere da marzo 2020 e per tutto il periodo di emergenza pandemica, oltreché al momento di presentazione della domanda.

3. STANZIAMENTO

4. La somma destinata a finanziare tale intervento è pari ad € 750,000,00 che sarà distribuita sulla base delle domande presentate e fino all'esaurimento dello stanziamento previsto, fatta salva la compensazione con gli eventuali fondi residui delle altre Sezioni, secondo una graduatoria di assegnazione elaborata in funzione crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente-ISEE del richiedente, approvata da una specifica Commissione nominata dal Comitato Centrale della Federazione.
5. Eventuali fondi residui potranno essere utilizzati per finanziare le altre misure assistenziali previste.

6. IMPORTO DEI CONTRIBUTI

7. L'importo del contributo è fissato in € 500,00 *una tantum* indipendentemente dal numero dei figli.

8. DOCUMENTAZIONE

9. Per accedere al suddetto sussidio il farmacista dovrà presentare all'Ordine di iscrizione apposita istanza corredata dei seguenti documenti:

- autocertificazione dichiarativa della presenza nello stato di famiglia di almeno un figlio figlio nato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il 31 luglio 2021;
- autocertificazione dichiarativa di non aver percepito da Enti e/o Organismi di categoria contributo di analoga natura e di aver/non aver percepito il *Bonus Baby sitter* di cui al D.L.

18/2020 e al D.L. 44/2021 o altro analogo istituto; l'autocertificazione dovrà contenere, altresì, la dichiarazione dell'assenza nel nucleo familiare di altro farmacista beneficiario delle predette misure;

- documento di identità;
- ultimo ISEE disponibile e comunque non anteriore al 2019.

Roma, 7/9/2021

Ufficio: DOR/AB
Protocollo: 202100008583/A.G.
Oggetto: Legge 116/2021- Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Circolare n. 13190
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Utilizzo dei defibrillatori semi-automatici ed automatici.

Riferimenti: LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (GU Serie Generale n.193 del 13-08-2021)

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2021, n. 116, recante *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici*.

Il provvedimento è diretto a favorire e disciplinare la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in diversi luoghi e situazioni, regolando il collegamento e l'interazione con la rete dell'emergenza del 118 e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché introducendo specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.

In particolare, per quanto di interesse, si segnala che l'articolo 3, modificando la legge n. 120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), prevede l'uso dei defibrillatori automatici - accanto a quelli semiautomatici- da parte del personale sanitario non medico e di quello non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del Codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore e alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che

agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118. In particolare, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti già dotati di un DAE sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina.

L'articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.

Con riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione, il Ministero della salute promuove la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e di sensibilizzazione di cui costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DOR/DC Roma, 15/09/2021
Protocollo: 202100008839/A.G.
Oggetto: Chiarimenti su test validi al rilascio della Certificazione verde Covid-19.
Esortazione al rispetto della normativa vigente.

Circolare n. 13202

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Chiarimenti su test validi al rilascio della Certificazione verde Covid-19.
Esortazione al rispetto della normativa vigente

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia e, da ultimo, alla circolare n. 13006 del 19 maggio 2021, per fornire, a seguito di alcuni quesiti, i seguenti chiarimenti.

In base a quanto stabilito dal Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e chiarito nelle FAQ consultabili sulla Piattaforma nazionale-DGC, al momento, i test validi per ottenere la Certificazione verde Covid-19 sono:

a) test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo;
b) test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ai fini del rilascio del Green Pass sono al momento esclusi autotest rapidi e test sierologici.

Fermo quanto sopra esposto, si informa che tra le modifiche approvate dalla Camera al D.L. 105/2021, approvato dalla Camera , vi è anche quella che, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della Salute, introduce come test atti a fornire la Certificazione verde di 48 ore anche quelli **molecolari salivari**. Tali test si basano sulla raccolta di saliva per rilevare la presenza di Covid-19 nell'organismo e deve essere effettuato in laboratorio.

Si ribadisce, in merito, che non sono validi per il rilascio della Certificazione verde i **test salivari rapidi**, effettuabili in farmacia come i tamponi nasofaringei rapidi e che, come questi ultimi, consentono un risultato in 10/15 minuti.

In proposito, si segnala l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3223-A/60, a firma degli On.li Lollobrigida, Gemmato, Ferro, Zucconi, Galantino, che impegna il Governo *"ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni*".

Si ribadisce che la sopra richiamata disposizione che prevede la validità dei test molecolari salivari ai fini del rilascio della Certificazione verde entrerà in vigore solo con l'approvazione del Senato e con la successiva pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i Presidenti degli Ordini alla massima diffusione della presente circolare, nonché a vigilare sul rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DOR/DC Roma, 14/09/2021
Protocollo: 202100008783/A.G.
Oggetto: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

Circolare n. 13200

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia, per segnalare che il Ministero della salute, con circolare recante prot. 0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-P, ha fornito chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 negli individui che hanno contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi.

In particolare, rispetto a tali soggetti, il Dicastero ha precisato che:

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) **entro il quattordicesimo giorno** dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose;

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare positivo) **oltre il quattordicesimo giorno** dalla somministrazione

della prima dose di vaccino, la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l'eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l'infezione da SARS-CoV-2.

La predetta circolare, inoltre, ribadisce che, come da precedenti comunicazioni, l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 02.09.2021

Ufficio: DOR/DC
Protocollo: 202100008426/AG
Oggetto: Ministero della Salute: Prescrizioni di medicinali con ricetta dematerializzata. Chiarimenti sull'uso della PEC per l'invio in farmacia di ricette mediche a base di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti - invito al rispetto della normativa.

Circolare n. 13177
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
prescrizioni di medicinali con ricetta dematerializzata.
Chiarimenti sull'uso della PEC per l'invio in farmacia di ricette mediche a base di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti.

Si fa seguito alle circolari federali in tema di ricetta dematerializzata, per segnalare che il Ministero della Salute, con nota del 30 luglio u.s. recante prot. 0055628-30/07/2021-DGDMF-MDS-P (clicca qui), nel riscontrare alla richiesta di chiarimenti di alcuni Enti, ha fornito precisazioni in ordine all'invio in farmacia tramite PEC di prescrizioni magistrali di Cannabis per uso medico da parte di medici e pazienti.

Il Dicastero, per prima cosa, ha rilevato che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche, disciplinata dal D.M. 2 novembre 2011, è prevista unicamente per i medicinali registrati dotati di numero di AIC assegnato dall'AIFA. Il medico abilitato prescrive la ricetta all'interno del sistema digitale predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, secondo le disposizioni della normativa vigente, consultabile ai seguenti link:

- http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2514&area=eHealth&menu=vuoto;
- https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4744;

- https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5281

In tali casi e con le modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero della salute, è possibile la dispensazione in farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica in formato diverso da quello cartaceo.

Nel documento, inoltre, si ribadisce che l'invio del "promemoria" dematerializzato della ricetta elettronica alla casella di posta personale del paziente è consentito in forma di allegato ed è protetto con tecniche di cifratura. Lo stesso è accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente all'assistito.

Nel corso della fase emergenziale da COVID-19, come è noto, sono state previste modalità semplificate di trasmissione delle prescrizioni al fine di incentivare il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata (cfr. circolare federale n. 12321 del 18 giugno 2020).

A tutt'oggi, sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di AIC, dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, D.Lgs. 17.02.98, n. 23, convertito in L. 08.04.98, n. 94 - "Legge Di Bella"), da trattenersi da parte del farmacista all'atto della dispensazione.

Sono altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le disposizioni della normativa vigente, consultabile ai seguenti link:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3729

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3749

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_0.jsp?lingua=italiano&id=1278

Il Dicastero, fermo quanto sopra esposto, ha evidenziato che l'utilizzo della PEC è consentito dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) per le comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese (sul punto vedi il link https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale), escluso soggetti diversi.

L'invio della ricetta a mezzo PEC da parte del medico, pertanto, non è contemplato dal CAD e non garantisce al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia. Ne discende, dunque, che tale procedura non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia, fatto salvo quanto argomentato sopra sulla dematerializzazione delle ricette.

Infine, il Dicastero, con riferimento alla dispensazione di medicinali a base di sostanze stupefacenti, osserva che il comma 4 del citato articolo 45 del D.P.R. 309/90, prevede che la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita. In base all'art. 45, comma 5, del D.P.R. 309/90, la ricetta, all'atto della dispensazione del medicinale, deve essere ritirata da parte del farmacista e conservata per due anni.

Al fine di evitare che gli iscritti, anche se in buona fede, espletino attività non conformi al quadro normativo sopra delineato, si raccomanda ai Presidenti degli Ordini di verificare che eventuali informazioni contrarie alle indicazioni istituzionali non vengano diramate, nonché di vigilare sul rispetto della normativa vigente sempre consultabile sul sito del Ministero della salute.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)